

Numero ____/____ e data __/__/____ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 25 ottobre 2017

NUMERO AFFARE 01511/2017

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Richiesta di parere in merito all'applicazione dell'articolo 122, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285. ("Nuovo Codice della strada").

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sulla questione sopra indicata; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.

Premesso:

con nota del 10 agosto 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato in merito all'applicazione dell'articolo 122, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285. ("Nuovo codice della strada").

Il Ministero rappresenta che la direttiva n. 2006/126/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 18 aprile 2011 n. 59, stabilisce, all'allegato II, punto 6.3, le manovre che il candidato deve compiere nel traffico nel corso dell'esame pratico per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A; e tra queste manovre segnala in particolare:

- *“guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato”*;
- *“incroci: affrontare e superare incroci e raccordi”*;
- *“ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione”*;
- *“sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso)”*;
- *“elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie”*.

Il Ministero rileva che queste manovre si pongono sostanzialmente in contrasto con le disposizioni di cui al citato articolo 122, comma 5, del codice della strada, il quale stabilisce testualmente: *“Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati”*.

In particolare il Ministero, pur comprendendo la finalità di sicurezza generale della disposizione ora citata, non essendovi la possibilità, nel corso delle esercitazioni di guida su motocicli, di avvalersi di un istruttore che possa prontamente intervenire sui comandi del motociclo in caso di pericolo (il Ministero richiama in proposito l'art. 122, comma 2, del codice della strada, che prevede *“L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco*

si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità”), rileva che tuttavia quell'articolo 122, comma 5, nel consentire le esercitazioni solo “in luoghi poco frequentati”, impedisce al candidato di esercitarsi correttamente e compiutamente secondo le modalità indicate nel citato allegato II, punto 6.3, della direttiva n. 2006/126/CE; modalità che per contro - consistendo in esercitazioni in luoghi “frequentati” - renderebbero il candidato passibile di sanzione amministrativa per violazione del citato articolo 122, comma 5 (v. il successivo comma 8, ultimo periodo).

Ciò premesso, il Ministero, nell'esprimersi per la prevalenza della norma comunitaria - richiamando in proposito l'articolo 4, n. 3, del Trattato sull'Unione europea (“*Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione*”) chiede a questo Consiglio di Stato se la previsione del citato articolo 122, comma 5, del Codice della strada debba considerarsi inapplicabile, stante la disciplina sul conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A prevista dall'allegato II, punto 6.3, della direttiva n. 2006/126/CE.

Considerato:

1.1- Le categorie di patenti di guida alle quali si riferisce il quesito sono le seguenti:

- la categoria A1, che ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285. (“Nuovo codice della strada”; in seguito anche “codice” o “codice della strada”) abilita alla guida di motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; e di tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

- la categoria A2, che ai sensi dell'articolo 116 del codice abilita alla guida di motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;
- la categoria A, che ai sensi dell'articolo 116 del codice abilita alla guida di motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h; e tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1) (il requisito dell'età di anni ventuno per guidare tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A).

Relativamente a queste categorie di veicoli - sui quali non è possibile, o non è consentito, che prenda posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore come invece è previsto in generale dall'articolo 122 ("Esercitazioni di guida"), comma 2, del Codice ("*l'autorizzazione [per esercitarsi alla guida] consente all'aspirante di esercitarsi [...] purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore [...]*") - il successivo comma 3 ("*Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5*") prevede che si applichi il comma 5 oggetto del presente quesito: "*5.-. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.*".

1.2 – Il Ministero richiedente ravvisa un sostanziale contrasto di quest'ultima disposizione - che richiede esercitazioni di guida finalizzate al successivo esame per la patente - con la sopravvenuta disposizione di cui all'allegato II, punto 6.3, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida).

Quell'allegato II, nel disciplinare ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 59/2011 anche i requisiti minimi della prove teorica e pratica per il

conseguimento della patente di guida, stabilisce tra l'altro al punto 6.3 (“*Comportamento nel traffico*”) – nell’ambito delle capacità e comportamenti oggetto di prova pratica per le categorie A1, A2 e A - le manovre che il candidato deve compiere nel traffico, prevedendo quanto segue:

“I candidati devono eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni:

6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

6.3.2. guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

6.3.3. guida in curva;

6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

6.3.8 Elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso); rotatorie, passaggi a livello; fermate di autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.”.

2. – La Sezione ritiene che – data la diversa funzione delle disposizioni fra le quali il Ministero segnala il contrasto; e data la possibilità, per il Ministero, di fornire precisazioni sulle modalità di espletamento delle esercitazioni di guida finalizzate al successivo esame per la patente – l'allegato II, punto 6.3, del decreto legislativo n. 59/2011 non determini l'inapplicabilità dell'articolo 122, comma 5, del codice

della strada.

In proposito si osserva che tra le prodromiche esercitazioni finalizzate al successivo espletamento della prova pratica di guida e questa successiva prova pratica vi sono notevoli differenze di natura ed espletamento, poiché le esercitazioni sono effettuate da neofiti mentre la prova pratica deve essere effettuata da persone che, una volta esercitatesi alla guida, possono - e debbono in sede di prova pratica per la patente - guidare con capacità e sicurezza.

Di conseguenza è corretto e conforme a esigenze di sicurezza che le esercitazioni vengano effettuate in luoghi poco frequentati.

La maggiore difficoltà di guida propria dei diversi luoghi in cui andrà poi effettuata la prova pratica (*“in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni”*: v. il citato allegato II, 6.3, del decreto legislativo numero 59/2011) è anch'essa conforme, come pure rilevato dal Ministero, a esigenze di sicurezza.

Le precedenti esercitazioni solo *“in luoghi poco frequentati”*, ai sensi dell'articolo 122, comma 5, del codice della strada non impediranno al candidato di prepararsi correttamente e compiutamente alla prova pratica, se effettuate in numero adeguato, e con cura e serietà, anche attraverso serie simulazioni delle condizioni di guida prescritte per il successivo esame.

Ove ritenuto, con opportune circolari esplicative potrà sottolinearsi la funzione, e dunque le necessarie modalità, di quelle esercitazioni di cui al ripetuto articolo 122, comma 5, del Codice, affinché esse possano essere effettuate in modo tale da consentire il superamento delle successive prove di guida.

P.Q.M.

nelle considerazioni suesposte è il parere del Consiglio di Stato.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giancarlo Luttazi

Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO

Calderone Luisa